DECISIONE (UE) 2015/1613 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 settembre 2015

che modifica la Decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2015/31)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare un nuovo programma di acquisto di titoli garantiti da attività (asset-backed securities purchase programme, ABSPP). Il 2 ottobre 2014 il Consiglio direttivo ha annunciato i dettagli dell'ABSPP e ha deciso che i criteri di idoneità per le tranche garantite intermedie (mezzanine) dei titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) sarebbero stati comunicati in un momento successivo.

(2) Il 18 marzo 2015 il Consiglio direttivo ha deciso di considerare l'acquisto di tranche mezzanine di ABS nell'ambito dell'ABSPP a condizione che tali tranche mezzanine siano assistite da una garanzia adeguata conforme ai criteri stabiliti nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per le garanzie. La Decisione BCE/2014/45 [1] riguarda l'attuazione dell'ABSPP ed è necessario aggiornarla per riflettere i detti cambiamenti.

(3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2014/45,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2014/45 è modificata come segue:

1. All'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«(2). In alternativa a quanto previsto al punto 1 che precede e al punto 9 che segue, l'ABS soddisfi i criteri di idoneità applicabili agli ABS presentati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema come previsto nell'Indirizzo BCE/2014/60 (*).

(*) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).»;

2. all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 9:

«(9). I requisiti di cui all'articolo 77 dell'Indirizzo BCE/2014/60 non si applicano alle tranche intermedie (mezzanine) di ABS, che sono idonee all'acquisto nell'ambito dell'ABSPP solamente ove:

a) siano assistite da una garanzia che:

i) soddisfi i requisiti per le garanzie per le attività negoziabili stabiliti agli articoli 114, 115, 117 e 118 della parte quarta, Titolo IV, dell'Indirizzo BCE/2014/60; e

[1] Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).